

STRUTTURA PROPONENTE	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE <i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA <i>Area:</i> SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AI MINORI			
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L. 184/1983 e ss.mm.ii.: approvazione schema di convenzione con il servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali.				
_____ (ANGELUCCI MARZIA) _____ (ANTONIETTA BELLISARI) _____ (M. AMERICOLA) _____ (R.V. DE FILIPPIS) _____ (G. MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA _____ (Forte Aldo) L'ASSESSORE			
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i> _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> _____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 20/06/2012 prot. 302		
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ LA PRESIDENTE		

Oggetto: L. 184/1983 e ss.mm.ii.: approvazione schema di convenzione con il servizio pubblico ARAI–Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la Legge regionale n. 19/2011: “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la Legge regionale n. 20/2011 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012”;

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 620: “Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20/11/2001, n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011)”;

RILEVATO che, per le motivazioni sopra riportate, per il finanziamento delle leggi regionali di competenza dell'Assessorato Politiche Sociali e Famiglia riconducibili alla UPB H41 è stato istituito il Capitolo di spesa H41900 denominato “Spese per interventi socio-assistenziali (parte corrente)”, con uno stanziamento per l'anno 2012 pari ad €3.235.000,00;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184: “Diritto del minore ad una famiglia”;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 in tema di adozione di minori stranieri” ed in particolare l'art. 39-bis, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di sviluppare una rete di servizi in grado di attuare la legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998;

- VISTA la legge 28 marzo 2001, n. 149: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- VISTO il D.P.R 8 giugno 2007, n. 108: “Regolamento recante riordino della Commissione per le Adozioni Internazionali”;
- VISTA la Delibera 28 ottobre 2008, n. 13 della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n.38 “Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali”;
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia” e in particolare l’art. 2 che prevede che la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue, tra i propri obiettivi, la realizzazione di una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale;
- VISTA la DGR 10 giugno 2011, n. 272: “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia”;
- VISTA la DGR del 23 marzo 2012, n. 120: “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014”;
- VISTO il “Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale con la partecipazione delle associazioni familiari” assunto con DGR 25 marzo 2011, n. 106;
- CONSIDERATO che la Regione è impegnata a formulare risposte innovative sul versante organizzativo, qualitativamente omogenee, nel campo della tutela dei minorenni anche in materia di adozione, orientandosi verso un ulteriore potenziamento della rete dei servizi, dell’efficacia degli interventi, nonché della sinergia tra rete formale ed informale al servizio della cittadinanza, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 39 bis, comma 1, lett. a) della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98;
- VISTA la proposta di legge regionale 4 luglio 2011, n. 226: “Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia della Regione Lazio”, che all’art. 6, lettera m) che prevede iniziative dirette a sostenere le adozioni internazionali, anche attraverso l’istituzione di un servizio per facilitare le procedure previste dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), attivato direttamente dalla Regione o mediante convenzioni con altri enti;
- VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma, approvato con D.G.R 14 luglio 2011, n. 331, che prevede tra l’altro la promozione della diffusione della cultura dell’adozione anche attraverso l’istituzione di un servizio pubblico da attivare direttamente o tramite convenzioni con Servizi pubblici istituiti da altre Regioni;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, al fine di garantire alle coppie aspiranti all'adozione un'adeguata preparazione e un costante accompagnamento durante tutto il percorso adottivo e al fine di evitare una proliferazione di enti che concorrono all'estero per gli stessi fini e per realizzare il principio di economicità dell'azione amministrativa, intende convenzionarsi, per i servizi che gli Enti autorizzati devono garantire ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98, con un ente pubblico, iscritto all'Albo degli Enti autorizzati, di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n.184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, che ha già avviato e consolidato dei rapporti con le Autorità straniere per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale, seguendo l'esempio di altre amministrazioni regionali;

PRESO ATTO che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 39 bis, comma 2, L. n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, la Regione Piemonte ha istituito, con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30, il primo ente pubblico, l'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali (ARAI) – Regione Piemonte, con il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di svolgere pratiche di adozione internazionale e ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato, iscritta all'Albo degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed autorizzata ad operare in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Lettonia, Repubblica Moldova, Slovacchia, Etiopia, Senegal, Capo Verde, Colombia e Guatemala;

RITENUTO opportuno stipulare una convenzione per i servizi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98, secondo quanto stabilito nell'**Allegato A** della presente deliberazione, con l'ARAI- Regione Piemonte, unico ente pubblico in Italia che svolge i medesimi compiti di intermediazione e certificazione che la legge attribuisce agli Enti Autorizzati di natura privata, e che presenta un avanzato livello di operatività all'estero;

RITENUTO, altresì, nelle more di approvazione della sopra citata proposta di legge regionale, al fine di realizzare nel campo delle adozioni internazionali un equo bilanciamento di soggetti attivi che consenta agli aspiranti genitori adottivi un più ampio ventaglio di scelta, la Regione Lazio ritiene opportuno mettere a disposizione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, nell'ambito delle proprie competenze, tramite la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, un contributo organizzativo pubblico per le funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica da garantire in Italia ai sensi della legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/1998;

PRESO ATTO che la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia al momento non intende richiedere l'iscrizione all'Albo degli Enti autorizzati per operare direttamente nei Paesi stranieri, in quanto i servizi all'estero, nonché i rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali e la supervisione dell'iter adottivo saranno garantiti dall'ARAI-Regione Piemonte che richiederà alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'annotazione dell'ampliamento dell'operatività territoriale anche nella regione Lazio nell'Albo degli Enti autorizzati, di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n.184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998;

RITENUTO necessario determinare la quota per il convenzionamento con l'ARAI-Regione Piemonte per i servizi da garantire all'estero, oltre che per i rapporti con la

Commissione per le Adozioni Internazionali e la supervisione dell'intero iter adottivo secondo la disponibilità del bilancio regionale e secondo quanto specificato nello schema di Convenzione allegata alla presente deliberazione (**Allegato A**);

CONSIDERATA l'opportunità di stabilire con successivo provvedimento la partecipazione alla spesa per i costi dei servizi resi in Italia dalla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio per le coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nella regione Lazio in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie minorili e che conferiranno incarico all'ARAI-Regione Piemonte per l'espletamento della procedura di adozione internazionale;

PRESO ATTO che, per i servizi resi all'estero dall'ARAI-Regione Piemonte e per le relazioni di *follow up* le coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nella regione Lazio in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie minorili e che conferiranno incarico all'ARAI-Regione Piemonte per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, sosterranno a favore dell'ARAI-Regione Piemonte i costi definiti con provvedimento dell'ARAI Regione Piemonte;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,

1. di stabilire di avvalersi dei servizi dell'ARAI-Regione Piemonte da svolgersi secondo specifica convenzione di cui si approva lo schema: "Convenzione con il Servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 31, comma 3, della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98", contenente modalità operative al fine di consentire all'ARAI-Regione Piemonte la presa in carico delle coppie laziali, costituente l'**allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione;

Con successivo atto si provvederà alla definizione della partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia dalla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio e i costi relativi ai servizi all'estero resi dall'ARAI-Regione Piemonte;

Alle risorse necessarie per la sottoscrizione della Convenzione a favore dell'ARAI-Regione Piemonte si farà fronte annualmente con lo stanziamento disposto sul capitolo H41900 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità e che per l'esercizio finanziario 2012 ammonta ad €88.000,00;

Il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale o suo delegato provvederà a sottoscrivere lo schema di Convenzione con l'ARAI-Regione Piemonte, di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;

Il Direttore Regionale delle Politiche Sociali e Famiglia darà attuazione alla Convenzione sottoscritta con l'ARAI-Regione Piemonte, di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;

Il Direttore Regionale delle Politiche Sociali e Famiglia provvederà a trasmettere il presente atto deliberativo alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dalla normativa vigente; alla Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte; all'ARAI-Regione Piemonte affinché provveda a richiedere l'annotazione dell'ampliamento dell'operatività territoriale anche nella regione Lazio nell'Albo degli Enti autorizzati; alla Commissione politiche sociali presso la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Copia

ALLEGATO A

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO PUBBLICO ARAI-REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL' ART. 31, COMMA 3 DELLA LEGGE 31.12.1998 N. 476 RECANTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 , N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI".

TRA

La Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica Sociale – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, CAP 00145, Codice Fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Dott. Guido Magrini nato a Roma il 24 luglio 1950 Codice Fiscale MGRGDU50L24H501J domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Regione Lazio stessa

E

L'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte (ARAI-Regione Piemonte) - con sede legale in Torino, C.so Stati Uniti, 1, CAP 10128, Codice Fiscale 97629680014, rappresentata dal suo Direttore Generale e Legale Rappresentante pro - tempore, dott.ssa Anna Maria Colella, nata a Torino il 7 agosto 1952, Codice Fiscale CLLNMR52M47L219E, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede dell'Agenzia stessa.

Premesso che,

- a) La Regione Lazio è impegnata a formulare risposte innovative sul versante organizzativo nel campo della tutela dei minorenni anche in materia di adozione, orientandosi verso un ulteriore potenziamento della rete dei servizi per la cittadinanza;
- b) in attuazione a quanto previsto dall'art. 39 bis, comma 2, L. n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, la Regione Piemonte ha istituito, con legge regionale n. 30 del 16 novembre 2001, il primo ente pubblico, l'Agencia Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, con il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di svolgere pratiche di adozione internazionale e ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato;
- c) con appositi provvedimenti la Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato l'iscrizione dell'ARAI – Regione Piemonte all'albo degli Enti autorizzati ad operare in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Lettonia, Repubblica Moldova, Slovacchia, Etiopia, Senegal, Capo Verde, Colombia e Guatemala;
- d) in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge della Regione Piemonte n. 30/2001, l'Agencia può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 476/98, previo parere della Giunta della Regione Piemonte;
- e) con D.G.R. n. 56-3766 della Regione Piemonte del 27/04/2012 l'ARAI- Regione Piemonte è stata autorizzata, in base all'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 30/2001, alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione

assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), della legge n. 184/83 così come modificata dalla legge n. 476/1998;

- f) in base all'esperienza maturata dall'ARAI-Regione Piemonte nell'ambito delle adozioni internazionali e della cooperazione anche in convenzione con altre amministrazioni regionali, la Regione Lazio e l'ARAI hanno valutato l'opportunità di instaurare una collaborazione in tali ambiti;
- g) l'ARAI - Regione Piemonte, con la collaborazione della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio, può rappresentare per la competenza, il livello di professionalità e per l'agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi, in quanto servizio pubblico, un'ulteriore opportunità di scelta per le coppie residenti nel Lazio che in possesso del decreto di idoneità presentano la disponibilità all'adozione internazionale secondo la normativa vigente;
- h) in relazione a quanto esposto nei precedenti punti, la Regione Lazio con D.G.R. del n..... ha stabilito di avvalersi dei servizi dell'ARAI-Regione Piemonte.

La Regione Lazio – Dipartimento Programmazione economica e sociale – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia e l'ARAI-Regione Piemonte concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione

Con la presente Convenzione le Parti concordano che, a favore delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nel territorio della regione Lazio in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie minorili della regione Lazio, la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio svolgerà in Italia funzioni di assistenza giuridica, sociale e

psicologica ai sensi della legge n. 184/1983 come modificata dalla legge n. 476/1998, e l'ARAI-Regione Piemonte garantirà i servizi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98 ed ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato.

ARTICOLO 2

Compiti della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione economica e sociale –Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia

La Regione Lazio – Dipartimento Programmazione economica e sociale -Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia si impegna a:

- a) svolgere presso la propria sede le funzioni di cui al precedente articolo 1), mediante idonee risorse umane e strumentali;
- b) individuare, nelle more di provvedere agli adempimenti amministrativi riguardanti l'individuazione del personale necessario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto a), un funzionario della Regione Lazio che collabori con il personale dell'ARAI-Regione Piemonte per l'immediato avvio degli adempimenti necessari;
- c) realizzare tutte le attività afferenti i servizi così come descritti nell'**allegato 1** alla presente Convenzione, attraverso l'individuazione al proprio interno di una struttura organizzativa ed operativa adeguata all'esecuzione dei citati adempimenti a supporto del servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) promuovere incontri e conferenze di studio con la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Comitato tecnico di coordinamento regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali ed internazionali, con i Gruppi Integrati di Lavoro Adozioni (GG.II.LL.AA), con gli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, con le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;

- e) trasmettere all'ARAI-Regione Piemonte entro il 30 settembre di ogni anno il programma delle attività relativo all'anno successivo, attraverso l'area competente.

ARTICOLO 3

Compiti dell'ARAI-Regione Piemonte.

1. L'ARAI - Regione Piemonte si impegna:

- a) ad affiancare, con il proprio personale esperto in materia giuridica, sociale e psicologica la struttura organizzativa ed operativa di cui al precedente art. 2 lettera c). per l'esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni necessarie per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie nella procedura di adozione;
- b) realizzare tramite il proprio personale le attività per lo svolgimento all'estero delle pratiche di adozione internazionale così come descritte **nell'allegato 1** alla presente convenzione;
- c) partecipare alla formazione degli operatori della struttura di cui al precedente art. 2 lettera c);
- d) partecipare all'organizzazione di seminari sul tema delle adozioni;
- e) realizzare progetti a favore dell'infanzia in difficoltà nei Paesi dove l'ARAI-Regione Piemonte è operativa o nei Paesi ove intende operare nonché progetti specifici per conto della Regione Lazio d'intesa con la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia;
- f) adempiere ad ogni altra funzione assegnata agli enti autorizzati all'adozione internazionale dalla legge nazionale n. 476/98 e dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 " Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali";
- g) richiedere alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'annotazione dell'ampliamento dell'operatività territoriale nella regione Lazio nell'Albo degli Enti autorizzati, di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n.184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, considerato che la Regione Lazio -Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia al momento non

intende richiedere l'iscrizione all'Albo degli Enti autorizzati per operare direttamente nei Paesi stranieri.

ARTICOLO 4

Monitoraggio dell'attività dell'ARAI- Regione Piemonte.

L'ARAI-Regione Piemonte si impegna a:

- a) Informare la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia delle attività informative, formative e dei progetti di cooperazione che si ritiene di voler avviare e realizzare nell'anno successivo al fine dell'approvazione da parte della Giunta regionale del Piemonte del piano di attività e di spesa dell'ARAI;
- b) Informare la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia di ogni eventuale proposta di modifica dei costi per le spese relative ai servizi all'estero e alle relazioni di follow up a carico delle coppie;
- c) Comunicare ogni variazione e/o modifica riguardante i rapporti tra l'ARAI Regione Piemonte e i Paesi Stranieri in cui opera;
- d) Comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia eventuali modifiche dello Statuto dell'ARAI – Regione Piemonte;
- e) Inviare alla Regione Lazio entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARAI- Regione Piemonte comprensiva delle attività realizzate in collaborazione con la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia;
- f) Trasmettere alla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia entro il 31 gennaio di ogni anno la delibera della Giunta Regionale del Piemonte di approvazione del piano di attività e di spesa adottata entro il 31 dicembre dell'anno precedente; entro il 31 gennaio il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie.

La Regione Lazio si impegna a trasferire, anche in più rate, entro il 30 ottobre di ogni anno all'ARAI - Regione Piemonte sul conto corrente intestato a : Agenzia Adozioni Internazionali -Regione Piemonte UNICREDIT BANCA Iban:

IT41A0200801044000040787434 presso la tesoreria regionale, la somma che sarà determinata annualmente nella programmazione finanziaria della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia a valere sul capitolo H41900 .

Per l'esercizio finanziario 2012 la somma è pari ad € 88.000,00.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore, durata della convenzione.

- a) La presente Convenzione verrà sottoscritta in duplice originale e le Parti si impegnano a raccordarsi al fine di trasmettere alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la presente Convenzione, gli atti relativi al personale e alla struttura organizzativa ed operativa della Regione Lazio necessari per l'annotazione nell'Albo degli Enti autorizzati dell'ampliamento dell'operatività dell'ARAI anche nella regione Lazio.
- b) La presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nella regione Lazio in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie minorili della regione Lazio da parte dell'ARAI-Regione Piemonte per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, potrà avvenire solo successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali che disporrà l'annotazione nell'Albo degli enti autorizzati, di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della L.476/98, dell'intervenuto ampliamento dell'operatività dell'ARAI-Regione Piemonte anche nella regione Lazio, nelle more della definizione dei criteri per gli enti autorizzati pubblici in sede di Conferenza Unificata come previsto dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 "Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali" .
- c) La presente Convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi per iscritto tramite raccomandata A/R con tre mesi di preavviso.
- d) Le Parti possono convenire di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione in relazione all'evoluzione delle attività svolte. Tali

modifiche hanno effetto verso le parti ove siano apportate con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 7

Controversie

Per eventuali controversie relative all'esecuzione della convenzione che non si potessero definire in via amministrativa l'autorità competente sarà il Foro di Roma.

PER LA REGIONE LAZIO

**Il Direttore Regionale Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale**
Dott. Guido Magrini

PER L'ARAI- REGIONE PIEMONTE

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Colella

Copia

Servizi di competenza della Regione Lazio - Direzione Politiche sociali e Famiglia, con il supporto dell'ARAI-Regione Piemonte.

La Direzione Politiche Sociali e Famiglia svolge a favore delle coppie residenti nella regione Lazio tutte le attività di assistenza giuridica, sociale e psicologica, ai sensi della legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/1998, quali:

1. Incontri informativi (destinati alle coppie che sono in procinto di ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale e che non hanno ancora individuato l'Ente cui conferire l'incarico) volti a descrivere gli scopi e gli obiettivi dell'adozione internazionale, i compiti degli Enti Autorizzati, le attività dell'ARAI-Regione Piemonte e della Direzione Politiche Sociali e Famiglia, gli strumenti di formazione e sostegno alle coppie;
2. Incontri di approfondimento propedeutici al conferimento di incarico (per piccoli gruppi di coppie che hanno già ottenuto il decreto di idoneità): corsi di preparazione all'adozione internazionale focalizzati sulle caratteristiche dei singoli Paesi in cui opera l'ARAI-Regione Piemonte;
3. Incontri individuali volti ad approfondire la situazione delle singole coppie;
4. Collaborazione nella verifica dei documenti e formazione del fascicolo della coppia necessario per presentare l'istanza di adozione alla competente autorità all'Estero;
5. Collaborazione nella predisposizione della documentazione psico-sociale, in raccordo con i servizi socio-assistenziali del territorio;
6. Incontri formativi di gruppo, specifici per ogni Continente, a favore delle coppie già depositate all'Estero e che sono in attesa di una proposta di abbinamento, ed altresì momenti formativi su tematiche di vario tipo che accompagnano il tempo dell'attesa;
7. Collaborazione nell'organizzazione degli incontri individuali per la presentazione della proposta di abbinamento con il bambino adottando e per la sottoscrizione dei consensi;

8. Collaborazione nell'organizzazione degli incontri per la preparazione e l'organizzazione della permanenza all'Estero;
9. Segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali, al Tribunale per i Minorenni e collaborazione nella predisposizione di un progetto di sostegno;
10. Collaborazione nell'organizzazione degli incontri post-adoptivi, in raccordo con i servizi del territorio, e collaborazione nella predisposizione dei follow-up sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva alle scadenze prestabilite dall'Autorità estera competente, e di ogni altro documento richiesto dal Paese;
11. Incontri/Seminari per il sostegno post-adoptivo (individuali e attraverso piccoli gruppi), realizzati in collaborazione con i servizi pubblici territoriali e gli Enti Autorizzati aventi sede legale e/o operativa nella regione Lazio;
12. Incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione (tavole rotonde, convegni, incontri aperti al pubblico con magistrati e personale esperto italiano e straniero);
13. Collaborazione all'attività di progettazione per la realizzazione di iniziative volte alla promozione della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi ove intende operare oppure opera l'Agenzia, in collaborazione con la CAI e gli altri Enti Autorizzati firmatari del "Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale con la partecipazione delle associazioni familiari" assunto con DGR del 25.03.2011 n. 106;
14. Sportello informativo a disposizione delle coppie aspiranti all'adozione nazionale e/o internazionale, alle coppie adottive e agli educatori scolastici residenti nella regione Lazio per consulenze giuridiche, sociali, psicologiche e pedagogiche.

Servizi di competenza dell'ARAI-Regione Piemonte.

I servizi di seguito elencati vengono mantenuti in capo all'ARAI-Regione Piemonte:

1. Gestione dei rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali per la realizzazione delle procedure adottive;
2. Mantenimento dei rapporti con le Autorità straniere e con i referenti all'Estero;
3. Conferimento d'incarico della coppia e scelta del Paese straniero ove depositare la propria disponibilità all'adozione;
4. Verifica, traduzione e invio del fascicolo dei coniugi nel Paese ove viene avviata la pratica di adozione internazionale;
5. Contatti con il referente dell'Agenzia nel Paese per il costante aggiornamento sulla procedura;
6. Acquisizione dal Paese dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'Autorità estera per gli adottandi (c.d. "proposta di abbinamento"), traduzione e trasmissione della proposta di incontro agli aspiranti genitori adottivi, con la collaborazione per l'organizzazione degli incontri del personale della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio;
7. Invio, nel Paese d'origine, del consenso/diniego della coppia circa la proposta di abbinamento;
8. Coordinamento generale dei viaggi delle coppie nei Paesi e assistenza in loco attraverso la referente dell'ARAI-Regione Piemonte nel Paese d'origine;
9. Svolgimento della pratica presso la Commissione per le Adozioni Internazionali necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia e per il rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica italiana del Paese;
10. Supervisione alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio rispetto alla stesura delle relazioni di follow-up, traduzione e trasmissione nel Paese delle suddette relazioni, unitamente ai certificati richiesti dalle Autorità estere;

11. Certificazione del periodo di permanenza all'Estero della coppia (finalizzato all'ottenimento del congedo di maternità) e delle spese sostenute durante l'intero iter adottivo;
12. Realizzazione di progetti di cooperazione nei Paesi stranieri volti a promuovere la tutela dell'infanzia e una corretta cultura dell'accoglienza;
13. Supporto al personale della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia per consulenze giuridiche, sociali, psicologiche e pedagogiche.

Copia